

LEGGE SUL “BIOTESTAMENTO – D.A.T.” – INFORMAZIONI UTILI

La legge sul Testamento Biologico, D.A.T (L.219/2017 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) approvata il 14 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018, è in vigore dal 31 gennaio 2018.

La legge 219/2017 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona” riconoscendo le Dichiarazioni Anticipate di volontà nei Trattamenti sanitari, anche dette D.A.T.

Con le D.A.T. si possono quindi esprimere oggi le proprie preferenze in un biotestamento e dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere nel caso in cui, un domani, non si sia nelle condizioni di comunicarle. Indicazioni importanti nel caso eventuale e futuro in cui non si sia in grado di esprimere – attraverso il diritto al consenso informato – le proprie scelte.

Se si è maggiorenni e capaci di intendere e volere si può quindi fare il biotestamento, indicando i trattamenti sanitari che si vorrebbe ricevere e quelli ai quali si rinunciarebbe nel caso in cui non si fosse più in grado di esprimere e prendere decisioni autonomamente.

Con il biotestamento non si possono esigere trattamenti sanitari contrari alle leggi.

Come si fa un testamento biologico?

Le D.A.T. espresse nel biotestamento possono essere redatte liberamente di proprio pugno, o seguendo schemi tipo, liberamente modificabili.

Può avere la forma di;

- “atto pubblico” redatto da un notaio;
- “scrittura privata autenticata”, facendo autenticare la tua firma da un funzionario pubblico del Comune o da un qualsiasi pubblico ufficiale, come un notaio;
- “scrittura privata” consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora previsto dalla Regione.

Nel caso di consegna presso l’Ufficio di Stato Civile, è opportuno predisporre due copie, una per l’ufficio. La seconda da trattenere per se o per il proprio fiduciario.

Se le condizioni fisiche non permettono di usare le precedenti forme, si possono esprimere le proprie volontà e “fare biotestamento” attraverso una

videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare.

Si possono rinnovare, modificare o revocare le tue DAT espresse nel biotestamento in ogni momento.

Il testamento biologico è esente dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Fiduciario: perché nominarne uno?

La legge auspica (ma non obbliga) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio biotestamento, deleghi un fiduciario, una persona in cui pone la massima fiducia, che si assuma la responsabilità di interpretare le D.A.T. contenute nel biotestamento, anche alla luce dei cambiamenti intercorsi nel tempo e di possibili nuove prospettive offerte dalla medicina.

Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina. Può essere un familiare o una persona non legata da vincoli giuridici e familiari.

L'accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo che sarà allegato al testamento biologico. Il fiduciario dovrà possedere una copia del biotestamento. Il fiduciario avrà quindi il potere di aggiornare, in accordo con il personale sanitario, le disposizioni ricevute.

Nei casi in cui le D.A.T. appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica, o qualora emergano nuove terapie, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, il fiduciario potrà autorizzare i medici a non rispettare le volontà ricevute.